



Ministero dell' Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto MIUR 1° aprile 2014, n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, e in particolare l'art. 9, comma 6, che rinvia ad appositi provvedimenti la definizione dei termini relativi allo scioglimento della riserva ed all'inserimento dei titoli di specializzazione di cui ai commi 1 e 10 dell'art. 4 del citato decreto;
- VISTI i decreti MIUR del 20 giugno 2014, n. 486 e del 3 giugno 2015, n. 325 e 22 giugno 2016, n. 495 adottati in applicazione dell'art. 9, comma 6 del D.M. 235/2014 e dell'articolo 14, comma 2-*quater*, della legge 24 febbraio 2012, n. 14;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
- VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
- VISTO il D.M. 12 luglio 2017, n. 400 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/17 – operazioni di carattere annuale;
- VISTO il D.M. del 19 giugno 2018, n. 506 concernente l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 e prorogate fino all'anno 2018/2019 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21 – operazioni di carattere annuale;
- VISTO il proprio D.D. n. 8294 del 3 agosto 2018 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per l'a.s. 2018/19 (aggiornamento annuale) e successivi atti di rettifica;
- VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di Istituto di Prima Fascia, valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
- VISTO il proprio D.D. n. 8260 del 5 agosto 2019 concernente la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento relative al personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, delle scuole secondarie di I e II grado e del personale educativo per il triennio 2019/22;
- VISTO il proprio DD. n. 8914 del 30 agosto 2019 di ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 e successivi atti di rettifica;
- VISTO il D.M. n. 36 del 26 giugno 2020 concernente “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento” per l'a.s. 2020/21;
- VISTO il proprio D.D. n. 10293 del 07.08.2020 concernente la pubblicazione delle GAE della Provincia di Sassari per l'anno scolastico 2020/2021 e successivi decreti di rettifica e modificazione;
- VISTO il proprio D.D. n. 10446 del 13.07.2021 concernente la pubblicazione delle GAE della Provincia di Sassari per l'anno scolastico 2021/2022 e successivi decreti di rettifica e modificazione;



Ministero dell' Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

- VISTO il D.M. 10 marzo 2022, n. 60 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo e delle graduatorie di Istituto di Prima Fascia, valevoli per il triennio 2022/25;
- VISTI i propri DD. n. 5012 del 17 maggio 2022 e n. 5195 del 19 maggio 2022 aventi ad oggetto il depennamento di aspiranti già inclusi con riserva e risultati soccombenti nei relativi gradi di giudizio;
- VISTE le note MIUR n. 812 e n. 5237 del 2016, che regolano gli effetti dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato per i diplomati magistrali, assunti con riserva dell'esito dei giudizi pendenti, anche per effetto di previsione di detta utilità da parte dei disposti giudiziali agli stessi favorevoli;
- VISTA la nota Ministeriale n. 13901 del 3 giugno 2020, e relativi allegati, recante indicazioni per gli aspiranti inclusi in GAE con riserva, in possesso di diploma magistrale *ante* 2001/02, anche destinatari di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli e i successivi atti di esecuzione o depennamento adottati in aderenza alle prescrizioni ivi contenute;
- VISTA la nota Ministeriale n. 23825 del 7 agosto 2020 (ed unito allegato A), recante indicazioni per le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2020/21, nelle more del perfezionamento del relativo decreto ministeriale, in merito al diverso regime di conferimento dei contratti, come da dispositivo e agli accantonamenti di posto da disporsi;
- VISTO il D.M. n. 91 del 8 agosto 2020 e le correlate disposizioni applicative di cui all'allegato A, recanti disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2020/21;
- VISTO il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021, recante disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2021/22, che reitera le prescrizioni su assunzioni e accantonamenti per i diplomati magistrali ante 2001/02, invalse nell'a.s. 2020/21;
- VISTO il proprio D.D. n. 5335 del 24 maggio 2022 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del personale docente e educativo per triennio 2022/25 in uno con gli elenchi degli esclusi;
- VISTI i propri D.D. n. 5942 del 13 giugno 2022 e n. 6004 del 14 giugno 2022 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente e educativo per triennio 2022/25 con gli elenchi degli esclusi;
- VISTI i propri DD. n. 7597 e 7599 del 18 luglio 2022, n. 7757 del 20 luglio 2022 e n. 13551 del 11 novembre 2022 aventi ad oggetto il depennamento di aspiranti già inclusi con riserva e risultati soccombenti nei relativi gradi di giudizio;
- DATO ATTO che i succitati decreti e atti integrativi e modificativi delle vigenti graduatorie ad esaurimento - e di depennamento di aspiranti già inclusi con riserva e risultati soccombenti in successivi gradi di giudizio attivati per l'inserimento nelle graduatorie stesse - sono stati formalizzati anche in esecuzione delle pronunce giurisdizionali, notificate a quest'Ufficio, per l'inclusione con riserva o a pieno titolo di aspiranti in possesso di svariati titoli (diploma magistrale, TFA, PAS); e che l'adozione di tali decreti è avvenuta fatti salvi gli effetti delle successive impugnative e degli esiti di giudizi di merito o dell'esito di ulteriori contenziosi instaurati;
- VISTA la nota Ministeriale n. 27845 del 21 agosto 2022 (ed unito allegato A), recante indicazioni per le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2022/23 che ha trasmesso il decreto ministeriale n. 184/2002 sulle assunzioni a tempo indeterminato per il suddetto a.s., in merito al diverso regime di conferimento dei contratti, come da dispositivo e agli accantonamenti di posto da disporsi;
- VISTO il D.M. n. 33 del 28 febbraio 2023 concernente "Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento" per l'a.s 2023/24;



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

- VISTO il proprio D.D. n. 10598 del 14 luglio 2023 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente e educativo con effetto per l'a.s. 2023/24;
- DATO ATTO che, in forza dell'inserimento con riserva "T" nelle GAE della scuola infanzia e/o primaria, le Sig.re Cubeddu Anna Maria, Corso Daniela, Lepori Maria Teresa, Molinu Giovanna Luisa, Musu Loredana Silvia, hanno sottoscritto contratto di assunzione a tempo indeterminato condizionato risolutivamente all'esito del giudizio pendente a suo tempo attivato;
- VISTA la sentenza Cons. di Stato n. 5565/2021 (R.G. 1411/2021 e 1889/2021), che ha rigettato il ricorso proposto dalle candidate Corso Daniela, Lepori Maria Teresa, Musu Loredana Silvia, esprimendosi sull'infondatezza del diritto alla inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia;
- VISTA la sentenza TAR Lazio n. 7275/2022 (R.G. 10152/2016), che ha rigettato il ricorso proposto dalla candidata Cubeddu Anna Maria, esprimendosi sull'infondatezza del diritto alla inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia;
- VISTA la sentenza TAR Lazio n. 12460/2023 (R.G. 9538/2016), che ha rigettato il ricorso proposto dalla candidata Molinu Giovanna Luisa, esprimendosi sull'infondatezza del diritto alla inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia;
- CONSIDERATO che, ai sensi delle prescrizioni contenute nelle note ministeriali nr. 24776 del 25 maggio 2018, nr.45988 del 17.10.2018, n. 477443 del 29.10.2018, nr. 1899 del 7.10.2019 che rinvia alla C.M. nr. 38905 del 28.08.2019, sono stati resi noti gli adempimenti successivi al decreto di depennamento che gli uffici dispongono in esecuzione dei disposti giudiziali e segnatamente: la formalizzazione della risoluzione dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato già stipulati dai docenti destinatari di sentenza di rigetto, a mente dei commi 1 e 1-bis dell'art. 4 della L. 96/18 ed in forza della clausola risolutiva contenuta nell'atto di individuazione; conversione, in ragione delle medesime esigenze di continuità da assicurare nelle classi, del contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto) a suo tempo stipulato a seguito di pronunce non definitive, in contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020;
- PRESO ATTO che con nota Ministero dell'Istruzione prot. 13901 del 03.06.2020 e parere Avvocatura dello Stato Rif. 9.3.2020 Prot. 12708, cui si uniforma il presente provvedimento, è stato precisato che *"l'Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale sospensione. A tale conclusione conduce, del resto, l'interpretazione letterale e logica del citato articolo 1, comma 8 del DM 374 del 2019, che, oltre a non richiedere l'ulteriore requisito del passaggio in giudicato, fa espresso richiamo (altrimenti, privo di giustificazione) ai noti arresti del Consiglio di Stato, nel cui ambito la questione controversa ha trovato definitiva soluzione, nel senso che il titolo di studio vantato dai ricorrenti non è utile alla loro collocazione nelle GAE"*;
- VISTA la necessità di procedere all'esecuzione delle sentenze del Cons. di Stato n. 5565/21 (R.G. 1411/21 e 1889/2021) e del TAR LAZIO n. 7275/2022 (R.G. 10152/2016) e n. 12460/2023 (R.G. 9538/2016) che respingono il ricorso, con diniego del diritto delle ricorrenti ad ottenere l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e conseguente necessità di disporre il depennamento dalla graduatoria ove le medesime risultano incluse; ciò con conseguente annullamento delle proposte di contratto a tempo indeterminato a dette aspiranti conferite e conseguente risoluzione dei contratti di lavoro in essere, come da succitate disposizioni;
- CONSIDERATE le particolari esigenze di celerità del procedimento, ai sensi dell'art. 7 co. 1 L. 241/90, determinate dalle necessità di compiere le operazioni di reclutamento per l'a.s. 2023/2024 e i ristretti tempi imposti per la conclusione delle operazioni d'avvio d'anno scolastico;



Ministero dell' Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

DECRETA

Art.1) Per i motivi esposti in premessa, in esecuzione delle citate sentenze TAR LAZIO n. 7275/2022 e n. 12460/2023 e Consiglio di Stato n. 5565/2021, previo annullamento della inclusione con riserva in GAE a suo tempo disposta e all'esito sfavorevole del citato contenzioso, sono annullate le proposte di contratto a tempo indeterminato conferite alle sottoelencate docenti, giusta clausola risolutiva ivi inserita all'atto della nomina, stanti le ragioni, delle seguenti candidate:

Cognome	Nome	Data di nascita	C.F.	Provvedimento Giurisdizionale	Titolarità
Cubeddu	Anna Maria	09/06/1978	*****	Sent. TAR LAZIO 7275/2022 – R.G. 10152/2016	SSAA83500Q – THIESI (con trasferimento dal.19.2024 presso IC “Li Punti” - Sassari (SSAA85100N))
Molinu	Giovanna Luisa	19/12/1976	*****	Sent. TAR LAZIO 12460/2023 – R.G. 9538/2016	SSEE806023 - SCUOLA PRIMARIA BUDDUSO'
Corso	Daniela	28/04/1975	*****	Sent. Consiglio Stato 5565/2021 – R.G. 1411/2021 e 1889/2021	SSEE834016 - SCUOLA PRIMARIA DI ARZACHENA
Lepori	Maria Teresa	17/12/1965	*****	Sent. Consiglio Stato 5565/2021 – R.G. 1411/2021 e 1889/2021	SSEE805016 - ANNA COMPAGNONE
Musu	Loredana Silvia	24/02/1965	*****	Sent. Consiglio Stato 5565/2021 – R.G. 1411/2021 e 1889/2021	SSEE834016 - SCUOLA PRIMARIA DI ARZACHENA

Art.2) I Dirigenti Scolastici degli Istituti ove risultino titolari o in servizio i docenti di cui all'art. 2 dovranno procedere alla immediata risoluzione del contratto a tempo indeterminato stipulato in quanto assunto dalle aspiranti per effetto di inclusione con riserva in GAE e all'esito sfavorevole del contenzioso, con conseguente imputazione al SIDI dell'atto di cessazione.

Ciò anche al fine di consentire alle interessate di conseguire l'inclusione a pieno titolo, per la stessa tipologia di posto di cui in tabella, nelle graduatorie provinciali per le supplenze in forza dell'art. 16 comma 3 O.M. 112/2022.

Art.4) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali prestano servizio i docenti in questione, provvederanno alla rituale notifica del presente atto agli stessi e alle conseguenti comunicazioni al centro per l'Impiego relative alla cessazione.

Il presente provvedimento contiene dati oggetto di elisione a tutela della riservatezza. Agli stessi gli interessati potranno accedere in conformità alle disposizioni sulla trasparenza degli atti amministrativi.



Ministero dell' Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

IL DIRIGENTE
Anna Maria Massenti

- Alle docenti
- Al sito web e Albo

Traversa La Crucca n. 1, loc. Baldinca – 07100 Sassari
Centralino Tel. n. 079-4462500 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi
E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: usps@postacert.istruzione.it - Sito Web:www.uspss.it